DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 207/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 232/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, azossistrobina, bentazone, bixafen, ciproconazolo, fluopyram, imazapic, malation, propiconazolo e spinosad in o su determinati prodotti ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 378/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/770/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010, che modifica la decisione 2009/980/UE per quanto concerne le condizioni d'uso di un'indicazione sulla salute autorizzata riguardante gli effetti del concentrato di pomodoro solubile in acqua sull'aggregazione delle piastrine ([6]).

(7) Il regolamento (UE) n. 231/2012 abroga, a decorrere dal 1º dicembre 2012, le direttive 2008/60/CE ([7]), 2008/84/CE ([8]) e 2008/128/CE ([9]) della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 1º dicembre 2012.

(8) Il regolamento (UE) n. 252/2012 abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione ([10]), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(10) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0270**: Regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012 (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 5).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1) al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0270**: Regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012 (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 5).»;

([1]) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
([2]) GU L 78 del 17.3.2012, pag. 1.
([3]) GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1.
([4]) GU L 89 del 27.3.2012, pag. 5.
([5]) GU L 119 del 4.5.2012, pag. 9.
([6]) GU L 328 del 14.12.2010, pag. 18.
([7]) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17.
([8]) GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.
([9]) GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20.
([10]) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32.

2) il testo del punto 54zzzn [regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione] è soppresso;

3) il testo dei punti 54zzzy (direttiva 2008/60/CE della Commissione), 54zzzzg (direttiva 2008/84/CE della Commissione) e 54zzzzh (direttiva 2008/128/CE della Commissione) è soppresso;

4) al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0232**: Regolamento (UE) n. 232/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012 (GU L 78 del 17.3.2012, pag. 1).»;

5) al punto 54zzzzw (decisione 2009/980/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32010 D 0770**: Decisione 2010/770/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010 (GU L 328 del 14.12.2010, pag. 18).»;

6) dopo il punto 68 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«69. **32012 R 0231**: Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

70. **32012 R 0252**: Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).

71. **32012 R 0378**: Regolamento (UE) n. 378/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 9).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 231/2012, (UE) n. 232/2012, (UE) n. 252/2012, (UE) n. 270/2012 e (UE) n. 378/2012 e della decisione 2010/770/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.